

Codice A1808A

D.D. 20 giugno 2017, n. 1905

PSR 2014-2020 Op. 7.5.1 Infrastrutture turistico ricreative ed informazione. D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017.

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e s.m.i. che definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea tra l'altro il contesto strategico e le misure per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 2490 del 25 gennaio 2017 avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che a livello nazionale norma la materia delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i.;

vista in particolare la Sezione 2, Sottosezione 2 (articoli 20 e 21) del sopracitato Decreto ministeriale che riguarda le misure per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali, di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

considerato che l'art. 21 (*Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici*) stabilisce che la correzione finanziaria da applicare al beneficiario per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici deve essere determinata sulla base delle linee guida contenute nell'allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 Dicembre 2013;

tenuto altresì conto che il D.M. 2490/2017 stabilisce all'articolo 24, che le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,

- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28.10.2015, e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015, successivamente modificato e approvato con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e recepito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017;

visto che successivamente alla data di adozione del PSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di sostegno ai sensi delle Misure/sottomisure/operazioni/azioni in cui il PSR si articola;

vista la D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953 con la quale, in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e loro s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017, si approva la "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali" costituente allegato A alla stessa deliberazione. L'ambito di applicazione della sopracitata disciplina contempla tra le altre Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, la M07, "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" e più in particolare, l'operazione 7.5.1 "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione";

considerato che la sopracitata D.G.R. demanda ai Settori responsabili della gestione delle Misure indicate, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020;

vista la D.G.R. 1 Febbraio 2016, n. 28-2871 che approva le disposizioni attuative dell'operazione 7.5.1 nonché visto il primo bando pubblico approvato con D.D. n. 233 del 2 Febbraio 2016 con dotazione finanziaria di 12.000.000,00 per il finanziamento degli interventi nell'ambito della sopracitata Operazione;

dato atto che per quanto attiene l'operazione 7.5.1 sono state definite specifiche condizioni di ammissibilità, impegni essenziali ed accessori nonché per questi ultimi sono state individuate:
le inadempienze;
le violazioni con i relativi indici di verifica (gravità, entità e durata) come definiti all'art. 35, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, il relativo livello d' infrazione dell'impegno ed il calcolo della percentuale di riduzione;

considerato che la verifica della conformità delle operazioni con gli obblighi stabiliti dalla legislazione comunitaria o nazionale in materia di appalti pubblici costituisce un elemento trasversale a più Misure del PSR 2014-2020 pertanto richiede una applicazione coordinata, con successivo atto dirigenziale saranno definite le specifiche inadempienze, le violazioni con i tassi di correzione da attribuire al beneficiario inadempiente, sulla base delle linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12/2013;

ritenuto opportuno approvare in conformità alla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni

relative all'Operazione 7.5.1 "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione" di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ritenuto opportuno rinviare a successivo atto dirigenziale la definizione ed approvazione delle specifiche inadempienze, violazioni e relativi tassi di correzione da attribuire al beneficiario inadempiente sulla base delle linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12/2013 per la verifica della conformità delle operazioni con gli obblighi stabiliti dalla legislazione comunitaria o nazionale in materia di appalti pubblici;

dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della L.r. 23/2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

di approvare in conformità alla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 7.5.1 "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione" di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di rinviare a successivo atto dirigenziale la definizione ed approvazione delle specifiche inadempienze, violazioni e relativi tassi di correzione da attribuire al beneficiario inadempiente sulla base delle linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12/2013, per la verifica della conformità delle operazioni con gli obblighi stabiliti dalla legislazione comunitaria o nazionale in materia di appalti pubblici;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Franco FERRARESI

Allegato

ALLEGATO A Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 7.5.1 "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione".

IMPEGNI

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

Impegni essenziali Op. 7.5.1

- avere la disponibilità dei sedimi oggetto d'intervento derivante da titoli di proprietà e/o da contratti di affitto o comodato, etc. stipulati ai sensi di legge;
- avere la proprietà/disponibilità degli immobili interessati dagli interventi. Gli immobili (fabbricati) interessati dagli interventi devono essere di proprietà di un ente pubblico ricompreso nella categoria degli enti pubblici beneficiari ;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex post da parte soggetti incaricati al controllo;
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati.
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- realizzare gli investimenti nei tempi indicati fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti.
- Registrare definitivamente nella RPE, al più tardi all'atto della presentazione della progettazione definitiva, le infrastrutture (vie ferrate, siti di arrampicata, itinerari) interessate dagli investimenti. Le modalità di registrazione con il dettaglio della documentazione tecnica da presentare in fase di candidatura e all'atto della presentazione della documentazione definitiva sono indicate nell'allegato 1 al presente bando. In particolare per gli itinerari, all'atto della candidatura deve essere presentato uno schema di accordo tra i Comuni attraversati dall'itinerario in cui siano assunti impegni per il mantenimento (cartellonistica, fondo), controllo e animazione delle infrastrutture. Gli accordi possono contemplare anche la partecipazione di soggetti privati quali operatori turistici, imprenditori agricoli ed associazioni. Nel caso di accordi che includano la partecipazione di imprenditori agricoli, ai fini dell'attribuzione dello specifico punteggio di merito è necessario presentare già nella prima fase di candidatura oltre allo schema di accordo individuante gli imprenditori agricoli aderenti con i relativi impegni, la

dichiarazione di adesione all'accordo, sottoscritta dagli stessi imprenditori su specifico modello. L'accordo deve essere formalmente presentato al più tardi, all'atto dell'invio della progettazione definitiva.

- Presentare prima del saldo, un piano di manutenzione e gestione delle vie ferrate e siti di arrampicata redatto ai sensi della l.r. n. 12 del 18 Febbraio 2010 e del Regolamento attuativo. Lo stesso piano di manutenzione e gestione deve essere presentato per le altre infrastrutture puntuali (es. parchi avventura).
- Classificare le strutture destinate ai fini ricettivi extralberghieri ai sensi della legge reg. n. 8 del 18 Febbraio 2010. Per le strutture per cui è prevista, deve essere assicurata la gestione prima della richiesta del saldo del contributo.
- Attivare la gestione delle strutture interessate da investimenti per la gestione dell'informazione turistica (punti informativi) prima della richiesta del saldo del contributo.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca l'esclusione totale dall'aiuto per la domanda di sostegno e la revoca del finanziamento e il conseguente recupero integrale degli importi eventualmente già versati.

Impegni accessori 7.5.1

- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma;
- trasmettere la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni dall'ultimo pagamento effettuato dal beneficiario per la realizzazione del progetto;
- fornire al Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, l'indicazione degli uffici e i nominativi dei referenti addetti all'organizzazione e gestione dell'informazione turistica on – line ed impegnarsi attraverso i suddetti referenti, a pubblicizzare eventi e attività connesse all'outdoor sul sito web regionale "Piemonte Outdoor", nell'ambito delle attività di coordinamento operate dalla Regione Piemonte per la promozione a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Il mancato rispetto degli impegni accessori provoca una riduzione dell'importo e la decadenza parziale delle domande di pagamento.

Inadempienze/violazioni/ infrazioni agli impegni accessori

L'articolo 20 (*Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi*) del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 stabilisce - in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR - che *"in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati"*.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

a) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che *“la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6”*.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La gravità dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La durata dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti**.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella:

<i>Punteggio</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Calcolo delle percentuali di riduzione per violazione impegni accessori Op. 7.5.1

Impegno n1: Il beneficiario non ha rispettato l'impegno di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 e allegato III parte 2, punto 2 del Reg. di esecuzione (UE) 808/2014 e s.m.i. e le ulteriori disposizioni dell'invito relative alle modalità d'informazione turistica coordinata

Tipo di controllo : visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Si da effettuarsi al max entro 3 mesi dalla rilevazione dell'indempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione .

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			

Gravità - valori attribuibili : da medio ad alto

Entità - valore attribuibile : basso

Durata - valori attribuibili: da basso a medio

Valore medio = media aritmetica dei valori attribuiti (basso, medio, alto) per gravità, entità e durata riferiti al singolo impegno $3+1+1=5/3=1,66=2$

Percentuale di riduzione applicabile 3%

Impegno n2: trasmettere la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni dall'ultimo pagamento effettuato dal beneficiario per la realizzazione del progetto.

Tipo di controllo : documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			

Gravità - valori attribuibili : da medio ad alto

Entità - valore attribuibile : basso

Durata - valori attribuibili: da basso a medio

Valore medio = media aritmetica dei valori attribuiti (basso, medio, alto) per gravità, entità e durata riferiti al singolo impegno $1+1+1=3/3=1$

Percentuale di riduzione applicabile 3%

Impegno n3: fornire al Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, l'indicazione degli uffici e i nominativi dei referenti addetti all'organizzazione e gestione dell'informazione turistica on – line ed impegnarsi attraverso i suddetti referenti, a pubblicizzare eventi e attività connesse all'outdoor sul sito web regionale "Piemonte Outdoor", nell'ambito delle attività di coordinamento operate dalla Regione Piemonte per la promozione a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Tipo di controllo : documentale e visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Si da effettuarsi al max entro 3 mesi dalla rilevazione dell'indempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			1
Medio (3)	3		
Alto (5)		5	

Gravità - valori attribuibili : da medio ad alto

Entità - valore attribuibile : basso

Durata - valori attribuibili: da basso a medio

Valore medio = media aritmetica dei valori attribuiti (basso, medio, alto) per gravità, entità e durata riferiti al singolo impegno $3+5+1=9/3= 3\%$

Percentuale di riduzione applicabile 5%

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alle eventuali sanzioni* applicate ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809 /2014

*L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente , di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.